

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 231/2001**

PROGETTO MAJESTIC S.R.L.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche, il “**Decreto**”) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali.

Con tale normativa viene introdotta in Italia la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per la commissione di specifici reati, espressamente previsti dal Decreto medesimo: la responsabilità della società si aggiunge, senza sostituirla, a quella personale dei soggetti che hanno commesso il reato.

Il D.Lgs. 231/2001 non trova invece applicazione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità della persona giuridica e della società o associazione è definita nel Decreto “amministrativa”, ma è più assimilabile in realtà ad una responsabilità penale, visto che:

- la stessa trae origine dalla commissione di un reato;
- ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 231/2001 viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui l’illecito dipende;
- per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati in questione.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, la società è responsabile dei reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- **da soggetti in posizione apicale**, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa;
- **da soggetti sottoposti**, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Va in ogni caso evidenziato che la società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati previsti dal Decreto

Dall'emanazione del Decreto ad oggi, l'elencazione dei reati da cui discende la responsabilità 231 è stata ampliata enormemente dal legislatore.

Tale elencazione è tassativa e la persona giuridica sarà responsabile a condizione che il reato presupposto sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del Decreto o dell'introduzione della responsabilità 231 per quel tipo di reato (principio di irretroattività).

Di seguito l'elencazione, in ordine cronologico, dei reati previsti dal Decreto:

2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);

2001: reati contro la fede pubblica (art. 25-bis);

2002: reati societari (art. 25-ter)

2003: reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

2005: reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

2006: reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

2006: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

2007: reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

2008: reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto)

2008: delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

2009: delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

2009: reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

2009: delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

2009: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

2009: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

2011: reati ambientali (art. 25-undecies)

2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies)

2012: reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

della legge 190/2012 (art. 25-ter).

2016: Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

2017: Reato di “immigrazione clandestina” (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

2017: Reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis)

2017: Reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 25-terdecies).

2019: reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 604-bis, comma 3 c.p. (art. 25 come modificato dalla legge 9/01/2019, n. 3).

2019: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, introdotto dall’art. 5 L. 3/5/2019 n. 39).

2019-2020: Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)

2020: Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

2020: Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 art. 24 co. 1 e 2-bis)

2020: Reati di peculato e abuso d’ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1)

2021: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

2022: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

La società risponde anche ove i delitti sopra descritti siano solo tentati, ma in tal caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, mentre la responsabilità dell’ente non è configurabile ove la società si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, la società risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all’estero.

1.3 Le sanzioni

La commissione dei predetti reati comporta l’applicazione a carico della società di rilevanti **sanzioni pecuniarie e interdittive**.

In caso di condanna, vengono sempre applicate le **sanzioni pecuniarie**, che sono calcolate per quote.

Il numero delle quote è determinato dal Giudice (fra un minimo di cento e un massimo di mille) in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’eventuale

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

comportamento tenuto da quest'ultimo al fine di eliminare o ridurre le conseguenze del reato, ovvero di impedire in futuro la commissione di ulteriori illeciti.

L'entità delle singole quote (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) viene invece determinata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare la concreta efficacia afflittiva della sanzione.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno, oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora, se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per alcune delle ipotesi criminose indicate dal Decreto, il Giudice può comminare all'ente anche **sanzioni interdittive**.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni pubbliche funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Tali sanzioni possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni e hanno ad oggetto *“la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”*.¹

Possono essere applicate purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora la società, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Si tratta nella sostanza di comportamenti assimilabili al ravvedimento operoso, la cui adozione consente alla società di andare esente dall'applicazione delle sanzioni interdittive, con applicazione quindi della sola pena pecuniaria. L'irrogazione delle misure interdittive, ad ogni modo, è esclusa se il reo ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero se il vantaggio o il danno conseguenti al reato sono di minima entità.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

¹ Per i soli reati in tema di corruzione, la durata delle sanzioni interdittive va da 4 a 8 anni per i reati commessi da apicali e da 2 a 4 anni per i reati commessi da sottoposti; la durata di tali sanzioni torna però quella ordinaria (da 3 mesi a 2 anni) se la società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare la prova dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

E' infine sempre prevista la **confisca del prezzo o profitto del reato**; inoltre, quando applica una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza**, a spese della società, ai sensi dell'art. 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune ove questa ha la propria sede.

1.4 I cd. Reati “di gruppo”

Il Decreto non fa espressa menzione della possibilità di estendere la responsabilità amministrativa nell'ambito dei gruppi societari, demandando quindi alla giurisprudenza ogni valutazione in merito.

Ad oggi le corti di merito e legittimità tendono a negare la diretta riferibilità alla holding della responsabilità per reati commessi nell'ambito di società controllate; pertanto, se il reato rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 è commesso nell'ambito di una società che sia controllata da un'altra società (holding-capogruppo), le responsabilità della controllata non si estendono automaticamente anche alla controllante

Una responsabilità in capo alla holding o alle altre società del gruppo per reati commessi nell'ambito di una delle consociate, quindi, risulta configurabile solo qualora siano rintracciabili, in capo anche alla stessa holding o altra consociata, i presupposti di legge per il ricorrere di una tale responsabilità e, quindi: (a) all'interesse o al vantaggio di una società si affianchi anche quello, concorrente, di un'altra (o di altre) società del gruppo, e (b) l'autore del reato sia in possesso di una qualifica soggettiva necessaria ex art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione del reato: occorre quindi che il soggetto interno alla società che materialmente commette il reato, rivesta una posizione rilevante (apicale o sottoposto alla direzione degli apicali) anche nell'ambito della holding o delle altre società del gruppo, ovvero che il soggetto che agisce per conto della holding o delle altre società del gruppo concorra con chi commette il reato.

1.5 Le esimenti: l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e la nomina dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per la Società, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (soggetti apicali)**, vi è una presunzione di responsabilità in capo alla stessa, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dalla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”);
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo di Vigilanza.

La società dovrà dunque dimostrare l'assenza di una propria “colpa organizzativa”, da cui discenderebbe la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale.

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo (soggetti sottoposti)** la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.6 Le caratteristiche del Modello

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede quali sono le caratteristiche che rendono idoneo e scriminante il modello di organizzazione e di gestione; in particolare, tale modello deve:

- individuare le Aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno che preveda apposite sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

1.7 In particolare: il Whistleblowing

L'art. 6 del Decreto contiene disposizioni in materia di Whistleblowing, disponendo che il Modello deve prevedere appositi canali, anche informatici, per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della società, di effettuare segnalazioni di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Tale disciplina, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023 che, per le aziende che hanno impiegato nell'ultimo anno fino a 249 dipendenti, entrerà in vigore a far data dal 17/12/2023 (art. 24 comma 2).

Progetto Majestic dichiara sin d'ora che istituirà il canale di segnalazione delle violazioni così come previsto dal Decreto, affidando la relativa gestione all'OdV. La Società prende atto che è vietato adottare atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni e si impegna a mantenere strettamente riservata l'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione. La Parte Speciale del Modello prevederà inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Allo scopo di fornire alle imprese associate indicazioni generali utili per l'individuazione delle Aree a rischio e la creazione di un adeguato sistema di controlli interni, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato specifiche Linee Guida per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo; tali Linee Guida sono state successivamente aggiornate da ultimo, nel mese di giugno 2021, al fine di adeguarle alle modifiche normative intervenute nel frattempo, con particolare riferimento all'inserimento di nuove fattispecie di reato in aggiunta a quelle originariamente previste dal Decreto.

Progetto Majestic s.r.l. (di seguito, Progetto o la Società), nel procedere alla definizione del proprio Modello, ha tenuto in considerazione gli indirizzi forniti dalle citate Linee Guida, adeguandoli comunque alla concreta realtà aziendale ed alle sue specifiche esigenze.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 DA PARTE DI PROGETTO MAJESTIC S.R.L.

3.1 Introduzione

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo non costituisce un obbligo per la Società, né dall'analisi storica della pregressa attività di Progetto Majestic sono emersi precedenti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in ottemperanza ai principi di correttezza, trasparenza e legalità cui è ispirata l'attività della Società, questa ha comunque deciso di adottare un adeguato sistema di controlli ai sensi del Decreto.

3.2 Descrizione dell'attività di Progetto Majestic

L'oggetto sociale di Progetto Majestic s.r.l. consiste nella gestione di alberghi, bar, ristoranti e strutture ricreative in genere, ivi compresa la facoltà di provvedere alla loro ristrutturazione, manutenzione e costruzione.

Nell'ambito della sua attività, Progetto Majestic ha acquistato la proprietà dell'immobile sede dell'ex Hotel Majestic sito in Firenze, Piazza Unità d'Italia ed ha avviato l'attività di ristrutturazione del medesimo.

A tal fine, a seguito di una gara informale cui hanno partecipato 5 aziende, è stato individuato quale General Contractor la società Tetris Design & Build S.r.l., parte del Gruppo JLL, con sede a Milano, Via San Paolo 7, la quale è stata incaricata, con contratto d'appalto del 3/11/2022, di provvedere ai predetti lavori di ristrutturazione nella misura dell'80% degli stessi; il residuo 20% verrà invece eseguito direttamente dalla Progetto Majestic.

Una volta completati i lavori, la Società ha in progetto di concedere in locazione la struttura alberghiera ad una costituenda società operativa, che gestirà l'albergo sotto il marchio "Marriot".

Progetto Majestic ha sede legale a Prato (PO), Via F.lli da Maiano 1/B ed ha la sua sede operativa a Firenze, presso il cantiere in Piazza dell'Unità d'Italia 3-4.

Il capitale sociale di Progetto Majestic è pari ad Euro 15.012.773,88 interamente versato. La proprietà dell'intero capitale sociale appartiene alla società I-Cube s.r.l. che ha costituito pegno in favore di Banco BPM s.p.a., BPER Banca s.p.a., AMCO-Asset Management Company s.p.a.

La Società è attualmente gestita da un Amministratore Unico, Dott. Puccini Roberto Antonio.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Per lo svolgimento della propria attività, la Società si avvale di alcuni consulenti di comprovata esperienza, scelti in base alle rispettive competenze e professionalità, al fine di coadiuvare l'Amministratore Unico nello svolgimento delle attività connesse ai processi strategici della Società, quali la tenuta della contabilità, la consulenza fiscale e tributaria, la salute e sicurezza sul lavoro, la progettazione dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Piazza dell'Unità d'Italia 3-4 e la direzione dei lavori, la gestione dei finanziamenti aziendali e i rapporti con le Banche.

L'attività di revisione legale è affidata alla società PwC.

3.3 Approvazione del Modello e sue successive modifiche

Proprio in virtù dell'attenzione ai principi e valori etici che fondano l'attività aziendale, Progetto Majestic ha deciso di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il **“Modello”**) ai sensi del D.Lgs. 231/2001; l'attività di redazione del Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

- l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto organizzativo e dell'attività svolta, finalizzata all'identificazione delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso la Società, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati in via di prassi;
- l'individuazione delle possibili azioni di miglioramento da adottare, secondo le best practices in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- la formalizzazione del Modello.

Il Modello è “un atto di emanazione dell'organo dirigente”, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ed è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società con delibera assunta in data 27 luglio 2023.

Le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, anche adottate su proposta dell'Organismo di Vigilanza, saranno pertanto di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo. Ove l'Organo Amministrativo abbia natura collegiale, è comunque riconosciuta al Presidente la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali cambiamenti o integrazioni di carattere formale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Obiettivi e finalità del Modello

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Con l'adozione del Modello la Società ha inteso definire e formalizzare un sistema strutturato e organico di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo, in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati previste dal Decreto, che sono ritenute anche solo astrattamente verificabili in relazione all'attività svolta da Progetto Majestic.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- riaffermare la decisa condanna da parte della Società nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico, orientano la Società stessa nello svolgimento della propria attività;
- informare tutti gli organi della Società, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Società, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;
- creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Società di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

3.5 Gli elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali del Modello sono:

1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, anche tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
2. la formalizzazione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
 - l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
 - la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;
 - la separazione delle funzioni;
 - l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
 - la creazione di un organismo ad hoc, dotato di indipendenza dal vertice aziendale, cui siano attribuiti i compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

3. la formalizzazione di un sistema sanzionatorio idoneo a punire eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
4. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, anche attraverso adeguati protocolli formativi, dei contenuti del Modello.

3.6 Struttura del Modello

La struttura del Modello prevede la sua suddivisione in due distinte sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, i principi generali che ispirano il Modello della Società, e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza preposto alla verifica della sua efficacia;
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che la Società ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali di comportamento e i principi operativi; vi è poi la formalizzazione dello specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

3.7 Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società (**Allegato 1**) costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello; in esso sono declinati i principi generali e le norme di comportamento di carattere etico e deontologico che dovranno ispirare le condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche temporaneamente, agiscono nell'interesse o per conto della Società.

3.8 Destinatari del Modello

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ovvero che entrano comunque in contatto con la stessa, ad esempio in dipendenza di relazioni commerciali (e quindi, in via esemplificativa, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d'affari in genere - di seguito, complessivamente considerati, i **“Destinatari”**).

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione essenziale affinché il sistema di controlli adottato dalla Società abbia efficacia scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente, è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche che un organismo di vigilanza deve avere per svolgere le funzioni ad esso affidate sono:

- l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente (l'OdV non può quindi essere coinvolto nella gestione operativa dell'attività sociale e deve poter disporre di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio);
- la professionalità dei propri membri;
- la continuità di azione.

La scelta della Società è stata quindi quella di istituire al proprio interno un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi 4.3 e ss.. A tale organismo si applicherà la disciplina prescritta al paragrafo 4.2.

4.2 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV

a. Composizione

La composizione dell'OdV può essere mono o plurisoggettiva, a discrezione dell'Organo Amministrativo; in caso di OdV plurisoggettivo, lo stesso deve essere formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni all'organizzazione della Società. I membri dell'OdV devono essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, devono essere scelti fra esperti in materia legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed eventualmente anche fra i consiglieri dell'ente privi di deleghe operative. Tali figure, in ogni caso, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dai vertici aziendali dell'OdV stesso, inteso nel suo complesso.

b) Nomina

La nomina dei componenti dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo della Società che determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico si intende coincidente con la durata in carica dell'organo che ha nominato l'OdV, mentre sarà pari a tre anni se l'Organo Amministrativo è nominato a tempo indeterminato. In ogni caso l'OdV

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dall'Organo Amministrativo della Società.

I membri dell'OdV sono rieleggibili e possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico loro affidato, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; il Presidente dell'OdV dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo provvederà alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV, o per il diverso periodo di tempo stabilito.

Spetta sempre all'Organo Amministrativo individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina. Lo stesso organo Amministrativo metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale all'organo gestorio.

c. Ineleggibilità e decadenza

E' causa di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, ovvero di decadenza dall'incarico già conferito, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono altresì cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV una situazione di conflitto di interesse con la Società, ovvero l'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro), ovvero un grave inadempimento alle relative funzioni. E' infine causa di decadenza l'aver svolto le funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza in un ente che sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva, ovvero ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ove lo stesso sia stato commesso nel periodo in cui il soggetto ricopriva l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne l'organo gestorio, cui spetterà di procedere alla sua sostituzione.

4.3 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri

Le riunioni dell'OdV si tengono di regola presso la sede della Società, con cadenza almeno

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

trimestrale; l'OdV può eseguire ispezioni, anche a sorpresa, presso eventuali sedi distaccate dell'ente.

L'OdV ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Società l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

All'OdV sono affidati, in particolare, i seguenti poteri:

- rapportarsi con la Società (anche attraverso apposite riunioni) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- eseguire idonei controlli al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio;
- in caso di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le relative indagini interne; a tal fine l'OdV può accedere liberamente a tutte le aree della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare la produzione e la regolare archiviazione della documentazione prevista nelle procedure interne;
- prendere contatti con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- proporre alla direzione aziendale iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello
- fornire ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni del Modello e sulla loro corretta attuazione;
- proporre all'organo amministrativo la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- verificare le necessità di aggiornamento del Modello, a seguito di modifiche normative o dell'organizzazione aziendale, e darne tempestiva comunicazione alla Società.

4.4 Segnalazioni e obblighi informativi

a. Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

I Destinatari dovranno trasmettere all'OdV tutta la documentazione richiesta dall'Organismo o prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione o segnalazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello e la commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, l'adozione di comportamenti non in linea con le regole di condotta in vigore presso la Società.

b. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- le notizie in merito alla richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti che possano anche astrattamente configurare una violazione del Modello, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni.

c. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Le informazioni di cui sopra dirette all'OdV dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti regole generali:

- la Società dovrà mettere a disposizione almeno due canali di comunicazione, di cui almeno uno gestito con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti possano segnalare direttamente all'OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello, e che garantiscano la riservatezza dell'identità dei segnalanti;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- le informazioni dovranno essere canalizzate direttamente verso l’OdV;
- le segnalazioni, anche provenienti da terzi, dovranno giungere all’OdV in forma scritta, ovvero tramite posta elettronica, anche per mezzo di un indirizzo e-mail a ciò appositamente dedicato oppure in forma orale. La raccolta e la gestione delle informazioni dovranno essere condotte in modo da assicurare la riservatezza dell’identità dei segnalanti (fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria), garantendo la protezione dei segnalanti medesimi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali iniziative da intraprendere in conseguenza di tali segnalazioni, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.5 Linee di report

L’OdV dovrà riferire all’Organo Amministrativo e all’Organo di Controllo (ove presente) in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all’attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l’esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l’emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all’ente, ecc.)

L’Organo Amministrativo della Società e l’Organo di Controllo (ove presente) potranno convocare in ogni momento l’OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell’attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta di un incontro ai predetti organi, ove nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte di essi.

L’OdV dovrà verbalizzare per iscritto le attività di verifica di volta in volta poste in essere; i verbali devono essere conservati agli atti dell’Organismo stesso, a disposizione per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

4.6 Verifiche sull’adeguatezza e diffusione del Modello

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

L'OdV ha anche il compito di assoggettare il Modello a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'OdV sarà libero di stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche.

L'OdV dovrà inoltre procedere, anche mediante controlli a campione, a verificare l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'OdV dovrà infine monitorare costantemente la realtà normativa e le evoluzioni dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare l'impatto di tali evoluzioni o di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE E SELEZIONE DI COLLABORATORI E PARTNER ESTERNI

5.1 Formazione del personale e dei collaboratori

Anche l'attività di formazione del personale e dei collaboratori costituisce elemento necessario per assicurare la piena attuazione del Modello e del sistema di controlli interni in esso formalizzato, poiché solo attraverso un'ideale e continua opera di formazione ed informazione si può garantire la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle regole interne e del sistema di controlli adottato dalla Società.

L'attività di formazione del personale e dei collaboratori ai fini del Decreto sarà organizzata dall'Organo Amministrativo della Società, coordinandosi con l'OdV e potrà prevedere un seminario iniziale al momento dell'adozione del modello e successivi incontri annuali di aggiornamento, oltre a note informative o e-mail di aggiornamento.

5.2 Collaboratori e partner esterni

Nella selezione di agenti, consulenti e simili, nonché di soggetti terzi con cui la Società intenda instaurare una qualunque forma di partnership (ad esempio, una associazione temporanea di impresa, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività a rischio, dovrà tenersi conto di eventuali garanzie fornite da tali soggetti terzi in merito al rispetto dei principi formulati nel Modello e, in genere, delle prescrizioni di legge rilevanti ai fini della disciplina dettata dal Decreto.

Nei contratti con tali soggetti terzi dovrà essere inserita una apposita clausola contrattuale, che imponga il rispetto dei principi di comportamento indicati nel Modello, e che preveda idonee sanzioni, tra cui la risoluzione anticipata del rapporto, in ipotesi di loro violazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società.